

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 589

DEL 03.03.2009

Oggetto: **POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/I comparto orticolo - Annualità 2006.  
Ricorso gerarchico della ditta Zireddu Salvatore (prot. n. 2758 del 03/03/2008) -  
Accoglimento parziale.**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** Il POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.9/I Comparto orticolo - Annualità 2006;
- VISTO** il ricorso gerarchico proposto dalla Ditta Zireddu Salvatore avverso il provvedimento prot. n. 1021 del 28/01/2008, con il quale il Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese ha rigettato la domanda di accesso al finanziamento in oggetto;
- ESAMINATE** le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese con nota prot. n. 6448 del 20/06/2008;
- PREMESSO** che al punto 4.3 della domanda di accesso ai contributi ("Requisiti che determinano priorità") la ditta Zireddu Salvatore ha dichiarato che "l'azienda integra le funzioni agricole, di trasformazione e commercializzazione in

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 589

DEL 03.03.2009

un'ottica di filiera". Per tale dichiarazione alla Ditta sono stati attribuiti 10 punti premianti nella graduatoria;

**PREMESSO** che per dimostrare il possesso di detto requisito, la Ditta ha prodotto una dichiarazione della Sinis Ortofrutticola s.r.l. datata 03/04/2006 e attestante che *"il Sig. Zireddu ..... ha programmato con la società su indicata, le coltivazioni di melone, anguria impegnandosi a conferire tutte le quantità prodotte nell'anno 2006"*;

**PREMESSO** che detta certificazione non è stata considerata congrua dal Servizio Territoriale in quanto la Sinis Ortofrutticola s.r.l. è una società privata. Pertanto, il 20/09/2007 è stato comunicato alla Ditta il preavviso di rigetto dell'istanza;

**PRESO ATTO** della memoria difensiva presentata il 02/10/2007, nella quale la Ditta osserva che anche una società privata può partecipare a una filiera;

**VISTO** il provvedimento del 28/01/2008, con il quale il Direttore del Servizio Territoriale ha rigettato la domanda di contributo con la motivazione che le società di capitali non sono assimilabili agli organismi di filiera;

**PRESO ATTO** della documentazione prodotta dal Sig. Zireddu in sede di esame del ricorso gerarchico, consistente in copia della citata dichiarazione della Sinis Ortofrutticola e di due fatture intestate alla medesima per la vendita dei prodotti di cui sopra;

**VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 2217 del 26/02/2009;

**VALUTATO** che "l'integrazione delle funzioni agricole, di trasformazione e commercializzazione in un ottica di filiera" si configura solo a condizione che la ditta venda direttamente al consumatore finale, oppure conferisca la

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 589

DEL 03.03.2009

produzione a organizzazioni di filiera tra quelle specificate al punto 4.3 della domanda (cooperative, consorzi, associazioni di produttori riconosciute);

**CONSIDERATO** che la Sinis Ortofrutticola acquista l'intera produzione della ditta Zireddu, ma non è il consumatore finale e non costituisce una organizzazione di filiera come sopra specificato;

**VALUTATO** per quanto sopra esposto che la ditta Zireddu Salvatore non integri le funzioni agricole, di trasformazione e commercializzazione in un'ottica di filiera e, quindi, non possiede il requisito dichiarato al punto 4.3 della domanda;

**VISTA** la nota dell'Assessorato dell'Agricoltura n. 19820/VII.1.2 del 13/04/2007, recante direttive sulle dichiarazioni non veritiere rese nelle domande di accesso ai finanziamenti P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9, ai sensi della quale *"il beneficio che decade è esclusivamente quello direttamente collegato alla dichiarazione non veritiera. (omissis) Se la non veridicità delle dichiarazioni non sia dovuta a grave negligenza, allora si avrà soltanto la mancata attribuzione del relativo punteggio in applicazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;*

**VISTA** la nota del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 15140 del 25/11/2008, relativa all'istruttoria delle domande di ammissione al P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9, ai sensi della quale *"in caso di mancato riscontro di quanto dichiarato in domanda, si dovrà decurtare il punteggio premiante qualora non si configuri palesemente una dichiarazione mendace resa per grave negligenza o intenzionalmente";*

**VALUTATO** che la dichiarazione non veritiera del ricorrente sia dovuto ad errore imputabile a colpa lieve.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 589

DEL 03.03.2009

Tutto ciò premesso e visto

## DETERMINA

- ART. 1** di rigettare il ricorso gerarchico della ditta Zireddu Salvatore in merito all'attribuzione dei 10 punti di priorità;
- ART. 2** di disporre il reinserimento della Ditta nella graduatoria delle domande ammissibili, attribuendo alla stessa la posizione risultante dalla decurtazione del punteggio premiante;
- ART. 3** di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese di predisporre gli atti necessari alla rettifica della graduatoria, come sopra specificato;
- ART. 4** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 5** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it).

**Il Direttore Generale**

**Gianni Ibba**